

NEWS

I SOLDI A RISCHIO IN BANCA (IL CONTO TITOLI)



Sino ad oggi, 4 febbraio 2016, la **Banca d'Italia** nel suo sito Internet "*media-approfondimenti -Che cosa cambia nella gestione delle crisi bancarie*" e sull'argomento:

"Quali sono le passività escluse dal bail-in?"

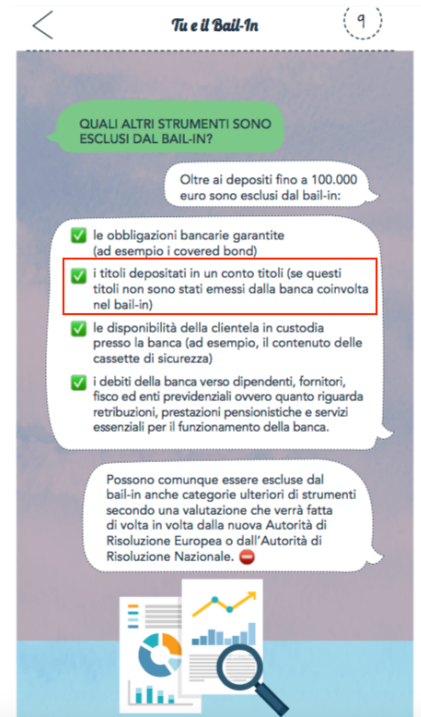
Sono completamente esclusi dall'ambito di applicazione e non possono quindi essere né svalutati né convertiti in capitale:

..... le passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela o in virtù di una relazione fiduciaria, come ad esempio il contenuto delle cassette di sicurezza o i titoli detenuti in un conto apposito;..."

Il MEF: "Unione bancaria: con direttiva UE più tutele per depositi e creditori" "*Che cosa è il bail-in e a chi si applica? La direttiva invece esclude esplicitamente alcune categorie di crediti escluse dal contributo alla risoluzione della crisi bancaria. Ad esempio, oltre che i depositi protetti (cioè i depositi ammessi al rimborso da parte di un sistema di garanzia dei depositi, fino a 100.000 euro), sono escluse le passività garantite, le disponibilità detenute dalla banca per conto del cliente (per*

esempio il contenuto della cassetta di sicurezza o i titoli depositati in un conto apposito), o i crediti da lavoro o dei fornitori. L'autorità di risoluzione può escludere altre categorie di crediti, al ricorrere di determinate condizioni secondo una valutazione da fare caso per caso.

L'ABI (Associazione bancaria italiana) "*Arriva la guida ABI-Consumatori sul bail-in*":



IL CONTO TITOLI IN BANCA E IL BAIL IN

Chi era convinto che dal "bail-in" fosse escluso il cd. "conto titoli", di cui all'art. 1838 c.c. (deposito di titoli in amministrazione), ivi compresi i relativi interessi e/o dividendi e/o le somme accreditate dei titoli venduti o cessati, senza limite d'importo, **rimarrà deluso!**

L'interrogazione del 4 febbraio 2016 posta in Commissione finanze della Camera dei Deputati al MEF ha avuto una risposta ad uno dei tanti enigmi del "bail in", ma nel frattempo tale aspetto non era mai stato chiarito né illustrato agli italiani sia dalla Banca d'Italia sia dal MEF e tanto meno dall'ABI.

In nome della trasparenza, della chiarezza e di un linguaggio normativo "per pochi" il popolo italico sta a guardare per poi, eventualmente, piangere (solo quello).

Veniamo al dunque, il comma 1, lettera c) dell'art. 49 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 esclude il "bail in" per:

"qualsiasi obbligo derivante dalla detenzione da parte dell'ente sottoposto a risoluzione di disponibilità dei clienti, inclusa la disponibilità detenuta nella prestazione di servizi e attività di investimento e accessori ovvero da o per conto di organismi d'investimento collettivo o fondi di investimento alternativi, a condizione che questi clienti siano protetti nelle procedure concorsuali applicabili"

Che significa?

I SOLDI A RISCHIO IN BANCA (IL CONTO TITOLI)

Dalle **chiare e semplici illustrazioni** gli italiani che hanno investito i propri risparmi in titoli di stato, obbligazioni non bancarie etc. possono dormire sonni tranquilli le ***“disponibilità detenute dalla banca per conto del cliente in titoli depositati in un conto titoli”*** non potranno essere toccati dal “bail in”. **Non è vero!**

Solo se i titoli resteranno tali e cioè in corso d'investimento, altrimenti: **interessi, dividendi nonché il controvalore dei titoli venduti** che tornano sul “conto titoli” **sono aggredibili** e rientrano nella categoria dei depositi protetti sino ad € 100.000,00 (**oltre no**). Sulla protezione poi potremmo dire tante cose alla luce, anche qui, del sistema del “Fondo di garanzia nazionale” e di quello unico europeo che, ancora, non vede la luce.

Quindi, per chi ha pensato che il termine “disponibilità detenute sul conto titoli” riguardasse il denaro investito **ha capito male!**

Infatti, per le “liquidità”, in senso lato, opera il principio di **separazione patrimoniale** ex art.22.1 del D.Lgs. 58/1998 (TUF) e cioè le liquidità detenute e quindi non aggregabili valgono solo per gli intermediari **non bancari e non anche per quelle detenute dalle banche:**

“1. Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori gli strumenti finanziari e le somme di denaro dei singoli clienti, a qualunque titolo detenuti dall'impresa di investimento, dalla Sgr, dalla società di gestione UE o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario, nonché gli strumenti finanziari dei singoli clienti a qualsiasi titolo detenuti dalla banca, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'intermediario e da quello degli altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell'intermediario o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale depositario o sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi.”

Ebbene che dire, in estrema sintesi:

- come ormai acclarato, la UE e la BCE devono salvare le banche e non i clienti;
- gli organi di controllo bancario e lo Stato non aiutano gli italiani a capire in cosa sono capitati (forse non lo sanno neanche loro);
- lo Stato è inerme di fronte alla tanto agognata Europa unita e BCE;
- gli italiani sono ignoranti, sopportano o emigrano.

Con un po' di “fantapolitica-economica”, una vera riforma bancaria, secondo i principi di tutela del popolo di una nazione (necessari utenti di questo sistema) sarebbe, grosso modo, risolvibile in tre mosse:

- separazione delle attività caratteristiche (raccolta ed impiego) delle banche da quelle speculative e/o finanziarie;
- crisi bancarie affrontabili solo con gli assets bancari (esclusi i depositi e gli investimenti non bancari degli utenti), visto che le “banche” sono “aziende speciali istituzionalizzate”;
- fondo di garanzia nazionale od unico europeo (pagato dalle banche stesse se vogliono avere clienti) e solo a favore degli utenti.

Poi, le banche potranno fallire come le altre aziende ovvero sopravvivere solo se saranno in grado di farlo.

Non dimentichiamo, però, un ultimo particolare, lo sciagurato **art.1834 del nostro codice civile** (immutato sino ad oggi) e su cui nessuno ha mai messo mano, prevede: *“Nei depositi di una somma di danaro presso una banca, **questa ne acquista la proprietà** ed è obbligata a restituirla (aggiungerei se potrà...) nella stessa specie monetaria, alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante, con l'osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti o dagli usi....”*



I SOLDI A RISCHIO IN BANCA (IL CONTO TITOLI)

Al di là del principio di “fungibilità”, **la proprietà del denaro depositato dai clienti diviene della banca** con tutte le relative conseguenze e tale anomalia giuridica ha prestato il fianco a molte interpretazioni giurisprudenziali: deposito irregolare (art. 1782 c.c.); mutuo (art. 1813 c.c.), qualificazione di rapporto complesso caratterizzato da profili di peculiarità nonché, anche, arricchimento senza causa, ex art. 2041 c.c., etc.

Insomma, è difficile affermare che il denaro di terzi venga, nella sostanza, “sottratto” per la sola colpa di averli messi in banca e non sotto il materasso.

Però un dubbio sorge spontaneo: **le banche custodiscono (raccolgono) il nostro denaro o se ne appropriano?**

